

STATUTO

**GLOCAL S.A.C.SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
MISTA A R.L**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CATALDO CL VIA PRINCIPE
GALLETTI 48

Numero REA: CL - 99549

Codice fiscale: 01806030852

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.96457 di repertorio e n.19927 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di San Cataldo (CL) la Società cooperativa sociale mista denominata:

"GLOCAL S.A.C. Società Cooperativa Sociale mista a responsabilità limitata.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 2. - Durata

1. La Cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquant) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4. - Oggetto sociale

1. Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la Cooperativa Sociale avrà per oggetto le seguenti attività:

a) per i servizi di cui al punto "a)" dell'articolo 1 della Legge 381/91:

1. servizi socio sanitari ed educativi gestendo stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, attività di prevenzione, attività di formazione, consulenza e orientamento, organizzazione di seminari e convegni;
2. attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
3. Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
4. Progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale e di solidarietà internazionale per le categorie più svantaggiate, minori a rischio in particolare, con l'obiettivo di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi del nord del mondo ed i paesi impoveriti dell'emisfero sud;

5. Servizio Assistenza domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà
6. Reinserimento sociale e lavorativo, Educativa Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, cineforum, tempo libero ecc.; realizzazione progetti didattici in collaborazione con scuole e amministrazioni pubbliche (fattoria didattica, battesimo della sella, educazione allo sport e all'equitazione);
7. gestione palestre e centri riabilitativi;
8. Servizi di assistenza, tutela e informazione in favore delle vittime della mafia, delle vittime del racket e dell'usura, e delle vittime di reato in genere, congressi, conferenze, concerti e manifestazioni per la promozione della cultura della legalità e dell'impegno sociale antimafia;
9. Servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti e messi a disposizione di enti pubblici o privati;
10. Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
11. Organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali, attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di renderla consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
12. produrre e vendere: pubblicazioni informative, scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, programmi per la diffusione in audio e in video.
13. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
14. centri per il sostegno alla maternità ed alla genitorialità;
15. attività di promozione e sensibilizzazione su temi come l'aborto, l'eutanasia, la pedofilia;
16. centri di incontro in cui bambini o giovani o anziani interagiscano in attività programmate;
17. attività per il sostegno all'integrazione fra ragazzi di diversa provenienza con particolare riferimenti alle comunità nomadi promosse anche in collaborazione con gli istituti scolastici nei confronti degli studenti e dei genitori;
18. attività ricreative ed educative estive rivolte ai ragazzi delle scuole che comprendono escursioni guidate, campi estivi, grest ecc.
19. promozione ed organizzazione di centri didattici naturalistici costituiti nelle zone di particolare interesse ambientale;
20. la promozione, organizzazione e gestione di percorsi naturalistici nonché di servizi di guide naturalistiche;
21. la promozione ed organizzazione di incontri con scrittori, editori, professori e quant'altro nell'ambito delle materie oggetto sociale;
22. la promozione ed organizzazione di eventi musicali, tetrali ecc.;
23. editoria sia su supporto cartaceo che informatico di materiale che tratta i temi oggetto della cooperativa ed inoltre i riviste interne con relativa rivendita;
24. la promozione, organizzazione e gestione di servizi di educatore scolastico e di psicologia scolastica;
25. la promozione, organizzazione e gestione di centri per l'integrazione degli stranieri anche attraverso corsi di cucina etnica;
26. la promozione, organizzazione e gestione di laboratori didattici rivolti ai ragazzi delle scuole per la realizzazione di un libro;
27. la promozione, organizzazione e gestione di centri per l'educazione ambientale anche con la creazione di fattorie didattiche;

28. la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione per una comunicazione responsabile ed etica anche rivolto alle attività rurali;
29. la promozione, organizzazione e gestione di sportelli tematici per il sostegno psicologico rivolto ai privati, alle scuole ed agli enti pubblici;
30. la promozione, organizzazione e gestione di centri per l'orientamento scolastico;
31. la promozione, organizzazione e gestione di laboratori di educazione alla sessualità ed all'affettività;
32. la promozione, organizzazione e gestione di centri per il sostegno dei disturbi di apprendimento;
33. la promozione, organizzazione e gestione di servizi mirati all'adozione ed affido;
34. la promozione, organizzazione e gestione di servizi di psicomotricità rivolta ai bambini in età prescolare;
35. la promozione, organizzazione e gestione di centri per le vacanze rivolti ai ragazzi delle scuole elementari e medie;
36. la promozione, organizzazione e gestione di corsi per il rilassamento;
37. creazione di uno sportello per il cittadino con disabilità, e l'attivazione di corsi di formazione professionale rivolti sempre a persone con disabilità;
38. gestire vari servizi sociali con le Amministrazioni Comunali e provinciali;
39. gestione percorsi formativi di Scuola e Cooperazione;
40. politiche del lavoro con finalità educative e sociali e organizzazione e gestione attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale di operatori/lavoratori da immettere nel mercato del lavoro;
41. attività di ergoterapia;
42. attività di ippoterapia;
43. attività di commercio di prodotti biologici, naturali e del commercio equosolidale;
44. fornitura ed assistenza di impianti per il risparmio energetico o per la produzione di energie non inquinanti da fonti rinnovabili;
45. rivendita servizi forniti da aziende certificate quali "etichette" come ad esempio assicurazioni, servizi bancari ecc.; 46. gestire Botteghe del Mondo;
47. promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
48. svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale;
Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

b) per i servizi di cui al punto "b)" dell'articolo 1 della Legge 381/91:

1. gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico e privato; gestione e manutenzione arredamento e decoro urbano; servizi in cui si necessita di autogrù e autocestello; servizi termoidraulico, antincendio e assistenza tecnica; servizi elettrici e assistenza tecnica;
2. servizi di trasporto disabili, anziani, disagiati, extracomunitari;
3. gestione cineteatri e centri culturali; gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi sia enti pubblici che privati, parchi, parchi giochi, aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;
4. scuola di equitazione;
5. servizio di protezione civile; attivazione e gestione, anche per conto di altri enti di progetti di Servizio Civile Nazionale;

6. promozione di attività sportive e ricreative attraverso anche la gestione di impianti sportivi polivalenti (palazzetti dello sport, piscine, maneggi, ecc.);
7. svolgere attività sportive, come organizzazione di gare e tornei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attività simili; la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport (pallavolo, calcio ecc.), dello sport sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti nel territorio nazionale; lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione a campionati, gare e tornei vari, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle federazioni sportive nazionali (FIPAV, FIGC, CONI); la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo al Regolamento Antidoping del CONI;
8. svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione;
9. rivendita ed assistenza di personal computer anche usati e la promozione del software open source ovvero utilizzabili e riproducibile liberamente;
10. promozione ed organizzazione di corsi di ecologia domestica e per l'autoproduzione domestica di generi alimentari e prodotti; la promozione, organizzazione e gestione di servizi turistici sia come ospitalità nelle varie forme possibili sia come servizi di accompagnamento e guide turistiche nei luoghi interessanti dell'intera provincia;
11. produzione agricola e relativi vendita dei prodotti sui fondi gestiti anche in affitto coltivati secondo i metodi dell'agricoltura biologica;
12. produzione e vendita di articoli artigianali in legno, tessuto , ceramica ed ogni materiale con un basso impatto ambientale;
13. lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
14. gestione biblioteche, mense scolastiche, organizzazione convegni, indagini anagrafiche, distribuzione volantini, affissione manifesti, allestimento stands e mostre, attività di cultura e spettacolo;
15. servizi di pulizia di locali pubblici e privati;
16. gestione ludoteche;
17. promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo regionale e della U.E.;
18. acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
19. messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;
20. formazione di gruppi di lavoro qualificati per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi, presso enti pubblici come ospedali, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, uffici catastali ed erariali, uffici di igiene pubblica ecc.;
21. consulenza aziendale e attività di business planning e marketing planning, consulenza del lavoro, assistenza e gestione contabilità, revisione aziendale, assistenza amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale e l'elaborazione computerizzata dei dati aziendali;
22. programmazione e realizzazione di studi e indagini di mercato;
23. realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, artigianale, agri turistico, commerciale ecc;
24. salvaguardia del patrimonio culturale, librario, storico, ambientale, paesaggistico;
25. catalogazione e l'archiviazione di testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche, ecc;

26. messa in opera e gestione di impianti ricettivi turistici e/o agrituristici (campeggi, maneggi, aree attrezzate, parchi suburbani);
27. salvaguardia ambientale ed ecologica attraverso forme di raccolta differenziata dei rifiuti, anche attraverso il sistema di raccolta "Porta a porta"; trasporto per conto terzi di merci, inclusi i rifiuti solidi urbani, quelli speciali, non pericolosi, pericolosi, nonché quelli derivanti dalla raccolta differenziata;
28. costruzione o restyling di siti internet;
29. costituzione e gestione laboratori artistici e di assemblaggio;
30. l'attività di marketing, promozione, divulgazione e sviluppo del ruolo e della funzione turistica, sportiva e sociale dell'equitazione, ricercando e promuovendo occasioni di incontro e di lavoro, organizzando stage, convegni, seminari, incontri, manifestazioni pubbliche sia in ambito provinciale, che nazionale, che internazionale;
31. attività editoriale nelle materie agrituristiche, tecnico professionali e non, ambientali, culturali, sportive, ecologiche;
32. organizzazione di attività formative, sportive e ludiche finalizzate all'avvicinamento dei giovani all'equitazione e a tutte le discipline ad essa attinenti;
33. consulenza a favore di soggetti sia pubblici che privati nelle materie inerenti l'equitazione e l'ambiente e tutti i settori scientifici, tecnici, commerciali e turistici ad esso riconducibili;
34. svolgimento, in proprio, di attività collaterali o comunque collegate a quelle espressamente riservate dalla legge all'equitazione, all'agriturismo e alla protezione ambientale;
35. messa in sicurezza di siti naturali e di strutture, collocate in zone particolarmente impervie, consulenza nella progettazione, nonché la realizzazione e la manutenzione di sentieri naturali, sentieri attrezzati e vie ferrate, di strutture per la pratica dell' trekking;
36. servizi di grafica e stampa pubblicitaria
37. produzioni biologiche plastiche (es. sacchetti) ed alimentari;
38. lombricoltura e apicoltura;
39. attività di catering e ristorazione;
40. Produzioni: rivendite derivati del grano nonché la panificazione, funghicole, oleicole, vitivinicole, ortofrutticole, tabacchicole, lattiero casearie, faunistico-venatorie, zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura, servizi e ricerca in agricoltura.
41. Attività florovivaistiche intendendosi per tali vivaisti produttori di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; produttrici di piante ornamentali da serra; produttrici di fiori recisi comunque coltivati; produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee, per fiori e piante ornamentali;
42. gestione bed & breakfast
43. Aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe;
44. compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al raggiungimento dei fini sociali.
45. La Cooperativa Sociale, potrà organizzare manifestazioni, eventi ed ogni altro tipo di iniziativa all'interno delle quali siano svolte attività riservate espressamente all'equitazione, all'agriturismo e alla protezione ambientale, ma tali attività dovranno essere affidate a soci o terzi in possesso delle necessarie abilitazioni professionali che risultino regolarmente iscritti nei relativi albi.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà infine usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali e regionali previste dalle leggi emanate ed emanande. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto o stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati, direttamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti;
La Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo:
a) contrarre mutui e concedere fidejussioni ed ipoteche;

b) provvedere alla richiesta di contributi statali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore;
c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti dai soci destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste nel presente statuto, dalle leggi vigenti e dagli eventuali regolamenti approvati;
d) prendere parte a società o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; può altresì collaborare con altre cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5. - Numero, requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere, comunque, inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere socio chiunque persona fisica condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.

Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e private i cui statuti lo consentano.

I soci della Cooperativa possono essere (in ossequio a quanto previsto dall'art.2527 c.c.):

Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi natura o entità;

Soci volontari - che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;

Soci sovventori - che sostengono la Cooperativa attraverso l'apporto di capitale non remunerato, esclusivamente per fini di solidarietà.

Soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Oltre che persone fisiche, possono essere ammessi nella qualità di soci sovventori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6. - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti e obblighi del socio

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 - Recesso del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive alle assemblee;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 16 - Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno,

mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

Art. 18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti

soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo. In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 19 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 - Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto

costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.

Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 18 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 22 - Elezione cariche sociali

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 cc.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 - Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà essere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci volontari. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso. L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 26 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 - Compensi agli Amministratori

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 30 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 31 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente. Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci sovventori. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale svolge i seguenti incarichi:

- vigila affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;
- siano rispettati i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ed il concreto funzionamento della stessa;
- svolga le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.

Ove non siano presenti le figure professionali previste dalla legge per il controllo contabile, l'Organo amministratore affiderà l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

Art. 33 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un organismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.

Art. 34 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata. La prima nomina di tutti gli organi sociali e delle rispettive cariche e mansioni viene effettuata dall'assemblea nell'atto costitutivo.

Firmato:- La Fisca Maurizio- Cammarata Luigi- Vincenzo Naro- Giuseppe Pilato notaio